

						
Via Nazionale, 243 00184 Roma Tel. 06489961 Fax 06483877 <a href="mailto:info@dircredito.org">info@dircredito.org</a>	Via Tevere, 46 00198 Roma Tel. 068415751 Fax 68559220 <a href="mailto:federazione@fabi.it">federazione@fabi.it</a>	Via Modena, 5 00184 Roma Tel. 064746351 Fax 064746136 <a href="mailto:fiba@fiba.it">fiba@fiba.it</a>	Via Vicenza, 5/A 00185 Roma Tel. 06448841 Fax 064457356 <a href="mailto:fisac@fisac.it">fisac@fisac.it</a>	Via C. Balbo, 35 00184 Roma Tel. 064820677 Fax 064820251 <a href="mailto:snalec@infinito.it">snalec@infinito.it</a>	L.gotevere Sanzio, 5 00153 Roma Tel. 06585511 3355320844 Fax: 065815184 <a href="mailto:s.migliorini@agenzia.roma.it">s.migliorini@agenzia.roma.it</a>	Via V. Veneto, 116 00187 Roma Tel 064203591308 Fax 0642002948 <a href="mailto:segreteria.esattoriali@uilca.it">segreteria.esattoriali@uilca.it</a> <a href="mailto:antonio.barbera@uilca.it">antonio.barbera@uilca.it</a>

## SENATO DELLA REPUBBLICA

### 5<sup>a</sup> Commissione permanente

(Programmazione economica, bilancio)

**Disegno di legge n. 2555, recante “Modifiche alla legge 31 dicembre 2009, n. 196, conseguenti alle nuove regole adottate dall’Unione Europea in materia di coordinamento delle politiche economiche degli Stati Membri”.**

### **PROPOSTA DI EMENDAMENTO ALL’ARTICOLO 7 (Modifiche e abrogazione di disposizioni normative)**

▪ **All’articolo 7, comma 1, prima della lettera a) inserire la seguente lettera:**

**a) all’articolo 1, dopo il comma 3, è aggiunto il seguente: “3-bis. La ricognizione di cui al comma 3 deve essere attuata distinguendo i soggetti utili ai fini giuridico - amministrativi da quelli necessari al solo scopo statistico-economico ed escludendo gli enti e le società la cui rilevanza finanziaria non abbia alcun impatto sul conto economico delle Amministrazioni Pubbliche.”.**

### **Illustrazione della proposta di emendamento All’articolo 7 del disegno di legge n. S.2555**

L’articolo 1, comma 1, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, recita: “Le Amministrazioni Pubbliche concorrono al perseguimento degli obiettivi di finanza pubblica sulla base dei principi fondamentali dell’armonizzazione dei bilanci pubblici e del coordinamento della finanza pubblica, e ne condividono le conseguenti responsabilità.”

Il comma 2 della medesima legge precisa che per Amministrazioni Pubbliche debbano intendersi gli enti e gli altri soggetti che costituiscono il settore istituzionale delle Amministrazioni Pubbliche individuati dall’ISTAT sulla base delle definizioni di cui agli specifici regolamenti comunitari.

Infine, La ricognizione delle suddette Amministrazioni Pubbliche è delegata - in base al dettato del successivo comma 3 - all’ISTAT, che vi provvede annualmente con proprio provvedimento pubblicato nella Gazzetta Ufficiale entro il 31 luglio.

Fermo restando l’adempimento a carico dell’Istat, in termini di ricognizione delle Amministrazioni Pubbliche, la proposta di emendamento suesposta è volta ad evitare i possibili effetti negativi di un uso improprio della lista predisposta annualmente dal predetto Istituto, qualora la stessa, compilata con la finalità di pervenire ad un aggregato statistico, venga utilizzata

per finalità diverse e, più nello specifico, per fini giuridico - amministrativi. La modificazione suggerita all'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, attraverso la introduzione della lettera a) al comma 1 dell'articolo 7 del disegno di legge n. 2555, all'esame della V Commissione del Senato della Repubblica, è tesa, in particolare, a dare riscontro alla esigenza di evitare i possibili effetti giuridici pregiudizievoli per i singoli soggetti inclusi in tale lista e i conseguenti ricorsi al giudice amministrativo per la tutela dei loro interessi e/o diritti.

Della medesima esigenza si è fatto portavoce lo stesso Presidente dell'Istituto Nazionale di Statistica, prof. Enrico Giovannini, il quale, proprio con riferimento **“all'utilizzo della lista delle Amministrazioni Pubbliche a fini giuridico – amministrativi”**, nel corso della sua audizione del 20 gennaio 2011 presso la Commissione Bilancio, Tesoro e Programmazione della Camera dei Deputati, ha tenuto a sottolineare:

“Al riguardo, credo opportuno riprendere le osservazioni già fatte nell'Audizione presso questa stessa Commissione relativamente ai contenuti della Legge 196:

► l'Istat compila la lista con la finalità di pervenire ad aggregati statistici del conto delle Amministrazioni pubbliche rappresentativi e robusti, per produrre una stima affidabile delle variabili macroeconomiche secondo le definizioni e i criteri del Sistema dei conti europeo (Sec). **Questa finalità è soddisfatta costruendo la lista sulla base di criteri statistico-economici**, che richiedono di dare priorità a quegli **enti la cui rilevanza economica può avere un impatto significativo sul conto economico delle Amministrazioni Pubbliche**. Inoltre, i criteri di analisi applicati nella costruzione della lista, richiamati nel Manuale Eurostat sul deficit e il debito (MGDD), sono improntati alla necessità di rintracciare la sostanza economica degli operatori (cioè come effettivamente intervengono nel processo di produzione, accumulazione e redistribuzione del reddito e della ricchezza), indipendentemente dalla forma giuridica che assumono;

► **il richiamo che la normativa vigente opera alla lista, al fine di riconnettervi determinati effetti giuridico – economici, trasforma nella sostanza una “lista statistica” in una “lista amministrativa” nel momento in cui, dall'inclusione o meno in tale lista, possano discendere effetti giuridici pregiudizievoli per i singoli soggetti, i quali possono quindi ricorrere al giudice amministrativo per la tutela dei loro interessi e/o diritti.**

Tuttavia:

→ **sotto il profilo teorico, si ritiene che una lista delle Amministrazioni pubbliche utilizzata per fini giuridico - amministrativi debba essere costruita in modo rigoroso sulla base di precise categorie giuridiche, onde evitare che alcune unità possano sottrarsi a questi effetti e/o subirli a causa della mancata e/o avvenuta inclusione nella lista. Viceversa, le finalità per le quali la lista S13 è costruita e i criteri statistico-economici che ne costituiscono la base non consentono l'applicazione fedele di tali categorie giuridiche;**

→ il Sistema Europeo dei Conti (SEC), inoltre, richiede una valutazione della posizione degli enti su un arco pluriennale (non annuale), volendo cogliere le caratteristiche economiche strutturali dell'unità sotto osservazione, e quindi relativamente stabili nel tempo. **La cadenza annuale della ricognizione delle amministrazioni pubbliche in ambito nazionale ad opera dell'Istat e della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del relativo provvedimento richiede, invece, di sottoporre ogni anno ad istruttoria tutti gli enti che compongono la lista (tranne quelli la cui inclusione deriva da funzioni esplicitamente loro attribuite dall'ordinamento). D'altro canto, i singoli enti inclusi nella lista possono ogni anno presentare ricorso.**

**In sintesi, dunque, si ritiene che l'uso della lista S13 per finalità diverse da quelle statistiche, ancorché indotto dall'assenza di una specifica anagrafe amministrativa delle Amministrazioni pubbliche, debba essere oggetto di una attenta riflessione, perché potrebbe compromettere l'equilibrio tra miglioramento della qualità dei conti pubblici e i costi ad esso connessi".**